

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4698 del 16/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GE. FE. POLYMERS s.r.l. per impianto destinato ad attività di triturazione e profilazione poliammide ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, Comune di Dozza (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4924 del 16/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GE. FE. POLYMERS s.r.l. per impianto destinato ad attività di triturazione e profilazione poliammide ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, Comune di Dozza (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GE. FE. POLYMERS s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di triturazione e profilazione poliammide sito a Dozza, in Piazza Giovanni XXIII n. 8, 40060, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-3379 del 28/6/2017, con scadenza di validità in data 19/7/2032, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Dozza** con atto n. 180 del 19/07/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Dozza;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Modifica sostanziale Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Dozza.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2017-3379 del 28/6/2017, con scadenza di validità in data 19/7/2032 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la GE. FE. POLYMERS s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GE. FE. POLYMERS s.r.l., C.F. e P.IVA 01839190673, con sede legale Via Attilio di Sante snc, 64100, Teramo per l'impianto ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, 40060, Dozza, ha presentato, nella persona di Maurizio Gildo Cavaliere, in qualità di procuratore speciale di GE. FE. POLYMERS s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 7/3/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Dozza, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 38998 del 9/3/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 12155/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La GE. FE. POLYMERS s.r.l. con nota agli atti di Arpae prot. 48066 del 23/3/2022 ha presentato integrazione documentale inerente l'impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 60677 del 12/4/2022 ha richiesto integrazioni documentali per le matrici impatto acustico ed emissioni in atmosfera.
- La GE. FE. POLYMERS s.r.l. con note agli atti di Arpae prot. 65334 del 20/4/2022, prot. 97734 del 13/6/2022 e prot. 102452 del 21/6/2022 ha presentato ulteriori documentazioni inerenti la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 105966 del 27/6/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 105516 del 27/6/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Dozza il parere favorevole per la matrice impatto acustico.

- Il Comune di Dozza con propria nota prot. 6323 del 6/7/2022, agli atti di Arpae prot. 111636 del 6/7/2022 ha espresso il nulla osta acustico di competenza e il nulla osta al proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico acque reflue in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emodifica sostanziale missioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 15/9/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della GE. FE. POLYMERS s.r.l. ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, 40060,
Dozza, Comune di Dozza (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Dozza (visto il parere di Hera S.p.A.),
“scarico di acque reflue industriali”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di Hera S.p.A.
prot. n. 2522 del 11/1/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 30
del 27/1/2017, confermato dal parere prot. 6323 del 6/7/2022, agli atti di Arpae prot. 111636
del 6/7/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del
presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al
S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 7/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 12155/2022. Documento redatto in data 15/9/2022



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

INVIO TRAMITE PEC

Spett.li

ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Bologna

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto della ditta GE.FE.POLYMERS SRL, sito in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Visti:

- l'istanza per la modifica sostanziale di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico e prosecuzione senza modifiche della matrice scarico di reflui industriali in pubblica fognatura - pervenuta in data 04/03/2022 (acquisita al prot. n. 0001871 del 07/03/2022), dal sig. Tedeschi Alessandro, quale Amministratore Unico della ditta GE.FE.POLYMERS SRL con sede a Teramo Via Attilio di Sante snc - codice fiscale 01839190673 - per l'impianto ubicato in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8, ed esercente attività di fabbricazione di materie plastiche;
- le successive integrazioni in data 20/04/2022 (prot. n. 0003576), in data 15/03/2022 (prot. n. 0002296 del 17/03/2022), in data 09/06/2022 (prot. n. 0005406 del 10/06/2022) e in data 18/06/2022 (prot. n. 0005752 del 20/06/2022);



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-3379 del 28/06/2017 e rilasciata dal Comune di Dozza con atto n. 180 del 19/07/2017;
- il parere su valutazione previsionale di impatto acustico espresso da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 27/06/2022 (acquisito al prot. n. 0005986 del 27/06/2022), FAVOREVOLE con prescrizioni;
- il contributo tecnico espresso da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 23/06/2022, pervenuto in data 27/06/2022 (acquisito al prot. n. 0006017 del 28/06/2022), FAVOREVOLE con prescrizioni;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito "ASP_C1 - ambiti produttivi e terziari comunali esistenti" in cui è ammesso l'uso denominato "d1) attività manifatturiere artigianali e industriali ...omissis..", nel quale rientra l'attività in oggetto;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- la L. 447/1995 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- la L.R. 09/05/2001 n. 15 e s.m.i.;

ESPRIME





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo stabilimento ubicato in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8, della ditta GE.FE.POLYMERS SRL - codice fiscale 01839190673 - ed esercente attività di fabbricazione di materie plastiche, in merito alle seguenti matrici:

- Scarico di reflui in pubblica fognatura - prosecuzione senza modifica;
- Emissioni in atmosfera alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 23/06/2022, pervenuto in data 27/06/2022 (acquisito al prot. n. 0006017 del 28/06/2022) allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
- Impatto acustico alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 27/06/2022 (acquisito al prot. n. 0005986 del 27/06/2022), allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Emanuela Brintazzoli

documento firmato digitalmente



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2° Settore Funzionale

Atto n. 30 del 27/01/2017

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA – DITTA GE. FE. POLYMERS SRL

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 30/11/2016 (registrata al prot. n. 0009748 del 01/12/2016) dal sig. Fermani Antonio quale legale rappresentante della società GE. FE. POLYMERS SRL (CF/01839190673), per l'insediamento con attività di lavorazione materie plastiche, ubicato in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA - Direzione Acqua prot. 134452 del 19/12/2016, pervenuto il 11/01/2017 (registrato al prot. n. 0000259);
- la precedente Autorizzazione allo scarico n. 2/2013 rilasciata in data 05/03/2013;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere nella pubblica fognatura le acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento con attività di lavorazione materie plastiche, ubicato in Dozza Piazza Giovanni XXIII n. 8, in area distinta catastalmente al fg. 13 mapp. 115, della società GE. FE. POLYMERS SRL, alle prescrizioni indicate da Hera Spa - Direzione Acqua - di seguito richiamate:

1. Viene accettata nella pubblica fognatura mista l'immissione indicata con il n.4 nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche (acque di raffreddamento).

2. I reflui industriali dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III - colonna scarichi in reti fognarie.
3. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale esclusivo per i reflui di lavorazione, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
4. Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
5. La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
6. La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
7. La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura
8. Le altre immissioni indicate nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e meteorici non contaminati.
9. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca del Nulla Osta.
10. **Il presente nulla osta non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.**

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal presente nulla osta e dalle norme vigenti in materia.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Rimane valida la Planimetria della rete fognaria allegata alla precedente autorizzazione allo scarico n. n. 2/2013 rilasciata in data 05/03/2013.

Lì, 27/01/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 11 gennaio 2017
Prot. n. 2522

Spettabile
COMUNE DI DOZZA
Sportello Unico Attività Produttive
Via XX Settembre 37
40050 Dozza (BO)
comune.dozza@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta **GE.FE. POLYMERS srl** – Piazza Giovanni XXIII 8 - Dozza - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 134452 del 19/12/2016

Richiedente: GE.FE. POLYMERS srl
Ubicazione: Piazza Giovanni XXIII 8 - Dozza
Attività : lavorazione materie plastiche

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura mista l'immissione indicata con il n.4 nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche (acque di raffreddamento).).
- 3) I reflui industriali dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale esclusivo per i reflui di lavorazione, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 6) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

- 9) Le altre immissioni indicate nella planimetria allegata alla precedente autorizzazione non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e meteorici non contaminati.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GE.FE. POLYMERS S.r.l.
comune di Dozza – Piazza Giovanni XXIII n° 8

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche svolta dalla società GE.FE POLYMERS S.r.l. nello stabilimento posto in comune di Dozza, Piazza Giovanni XXIII n° 8, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GE.FE POLYMERS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TRAFILE MONOVITI

Portata massima	24000 Nm ³ /h
Altezza minima	14,50 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-organico tot)	20 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento ad umido (aspirazione da degasaggio) – filtro nebbie oleose

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio olfattometrico, sul punto di emissione E1, con cadenza semestrale e per un periodo di 2 anni, utilizzando la tecnica dell'olfattometria dinamica UNI EN 13725:2004.

Il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae, annualmente, una relazione riportante i risultati dei monitoraggi effettuati su E1, E4 e in prossimità dei tre portoni di stabilimento.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SERBATOI E SILOS – AREA MISCELE-MULINI-TRITURATORE-TRAFILE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TRAFILE BIVITI – SFIATI DEGASAGGIO

Portata massima	24000 Nm ³ /h
Altezza minima	14,50 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-organico tot)	20 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento ad umido (aspirazione da degasaggio) – filtro nebbie oleose

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio olfattometrico, sul punto di emissione E4, con cadenza semestrale e per un periodo di 2 anni, utilizzando la tecnica dell'olfattometria dinamica UNI EN 13725:2004.

Il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae, annualmente, una relazione riportante i risultati dei monitoraggi effettuati su E1, E4 e in prossimità dei tre portoni di stabilimento.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIE USO CIVILE - METANO (POT. TERMICA COMPLESSIVA 1 MW)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 del Dlgs n°152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

2. Al fine di prevenire la diffusione di emissioni odorigene nell'intorno dell'impianto, tutte le emissioni diffuse generate dal ciclo produttivo, con particolare riferimento ad eventuali esalazioni provenienti dal degasaggio e dai sistemi di raccolta del prodotto finito e dei semilavorati, dovranno essere captate e convogliate agli impianti di abbattimento presenti sui punti di emissione autorizzati.
3. Le attività lavorative dovranno normalmente essere svolte a portoni chiusi, salvo eventuali formali indicazioni espressi dal Servizio UOC PSAL dell'Azienda USL.
4. Dovranno essere effettuate rilevazioni olfattometriche sui punti di emissione E1, E4 ed in prossimità dei tre portoni di stabilimento, secondo la norma UNI EN 13725:2004 - olfattometria dinamica, con campagne semestrali per almeno 2 anni. Il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae, annualmente, una relazione riportante i risultati dei monitoraggi effettuati; al termine del biennio si valuterà la necessità di proseguire il monitoraggio.
5. Le acque esauste degli impianti di abbattimento ad umido dovranno essere gestite ai sensi della Parte Quarta del Dlgs n.152/2006. Tutte le materie prime presenti in area esterna allo stabilimento dovranno essere disposte in contenitori chiusi e non dovranno dare luogo a dispersione di materiale sui piazzali impermeabili e/o in stabilizzato posti al confine col corpo idrico superficiale ivi esistente. I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi del Dlgs 152/2006.

6. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001

(Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli

preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi	UNI EN 12619:2013(*)

come Carbonio Organico Totale (COT)	
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale

Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1 ed E4 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi

periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 7/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 12155/2022. Documento redatto in data 15/9/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della GE. FE. POLYMERS s.r.l. ubicato in Piazza Giovanni XXIII n. 8, 40060,
Comune di Dozza (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Dozza prot. 6323 del 6/7/2022, agli atti di Arpae prot. 111636 del 6/7/2022 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 105516 del 27/6/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 7/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 12155/2022. Documento redatto in data 15/9/2022

Sinadoc 12155/22

Spett.
Comune di Dozza (Bo)
Sportello Unico Attività Produttive
Pec: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. P.L.Bernardi

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Domanda di modifica AUA ditta GE.FE. POLYMERS, sita in Toscanella di Dozza (BO) – P.zza Giovanni XXIII n.8.
Parere su valutazione previsionale di impatto acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed assunta agli atti da Arpae con PG/2022/67273 del 22/04/22.

Trattasi di relazione redatta in data 02/08/13 da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, comprensiva di rilievi fonometrici finalizzati a caratterizzare le diverse sorgenti sonore afferenti all'attività in oggetto.

La ditta GE.FE. Polymers, ubicata in area industriale, svolge attività di produzione di granuli in poliammide, con un ciclo produttivo organizzato sulle 24 ore/giorno.

Le principali sorgenti sonore sono rappresentate dai macchinari posti all'interno dello stabilimento produttivo ed utilizzati per la triturazione delle materie prime e l'estrusione delle stesse, fino alla formazione finale dei granuli di poliammide; si segnalano in particolare un mulino tritratore, trafile monoviti e trafile biviti, oltre agli impianti di aspirazione delle emissioni in atmosfera.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola individua l'area produttiva in esame in Classe V, confinante con una Classe IV.

Si precisa che l'attività della ditta in questione è in essere da diversi anni e non ha mai dato luogo, per quanto a conoscenza di questo Ufficio, a segnalazioni di disturbo relativamente alle emissioni sonore prodotte.

Si osserva tuttavia che la documentazione presentata non è una vera e propria valutazione previsionale di impatto acustico, ed infatti viene definita "*relazione acustica preliminare*", inoltre non è riferita all'assetto impiantistico oggetto dell'istruttoria di modifica che prevede un'importante riprogettazione del sistema di captazione ed espulsione in atmosfera dei fumi prodotti durante l'attività lavorativa.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Preso atto tuttavia della scarsa presenza di ricettori abitativi, con particolare riferimento al periodo notturno, e dell'assenza di pregresse criticità acustiche, si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- la data di attivazione dell'impianto di aspirazione, nella nuova configurazione autorizzata, dovrà essere comunicata a Comune ed Arpae;
- entro 30 giorni dall'attivazione dei nuovi impianti dovranno essere effettuate misure fonometriche di collaudo acustico, finalizzate alla verifica del rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti dalla vigente Classificazione Acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97; tali misure, eseguite individuando i ricettori abitativi limitrofi, dovranno essere riferite sia al periodo diurno che al periodo notturno;
- presentazione a Comune e Arpae, entro i successivi 30 giorni, di una specifica relazione, redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, riportante i risultati della campagna di collaudo acustico effettuata.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.